

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**per la TOSCANA**

**RICORRE**

**l'Associazione italiana per Il WORLD WIDE FUND FOR NATURE**

**ONLUS** - in persona del Presidente legale rappresentante pro - tempore ,  
Stefano Leoni, con sede in Roma, Via Po n. 25/c, rappresentata e difesa  
nel presente procedimento dall'avvocato Claudio Tamburini presso lo  
studio del quale posto in Firenze via Maragliano, 100 è elettivamente  
domiciliata per procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**REGIONE TOSCANA** in persona del Presidente legale rappresentante  
pro tempore con sede in Firenze, piazza del Duomo 10, Palazzo Strozzi  
Sacratì

**e nei confronti di**

**SOCIETA' SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA** in persona del legale  
rappresentante pro - tempore con sede in (cap 57013) Rosignano  
Marittimo via Piave,6 (Livorno)

**nonché di**

**-ATISALE SPA** in persona del legale rappresentante pro - tempore con  
sede in (00147) Roma via Cristoforo Colombo,112

**-ATISALE SPA** in persona del legale rappresentante pro - tempore con  
sede in sociale in Lungomare Cristoforo Colombo 10 TRANI (BA ) -  
70059

## PER L'ANNULLAMENTO

1.- della deliberazione Giunta Regionale Toscana 14 aprile 2009, 283 pubblicata sul bollettino ufficiale regione Toscana n.16 del 22 aprile 2009 avente ad oggetto: Proposta di regolazione per la zona di protezione con Gorili Steccaia , con la quale la regione Toscana , delibera di approvare il documento denominato "*proposta di regolazione per la zona di protezione Gorili Steccaia*" redatto dal Settore Tutela del Territorio e della Costa, al fine di un primo sviluppo coordinato di azioni nell'ambito della definizione del Patto per l'acqua del bacino fiume Cecina (allegato A); nella parte in cui approva la deroga ai generali divieti previsti nella proposta di regolazione, con riferimento a interventi funzionali alla costituzione di accumuli di acqua per uso industriale in attuazione e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione GRT n.4 del 2004 come modificata dalla deliberazione G.R 926 del 2008, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale sul "*progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma denominate Cecina, Volterra e Poppiano .*"

- di ogni ulteriore atto presupposto connesso e consequenziale, e la declaratoria di nullità della deliberazione GRT 4/2004 come modificata dalla deliberazione GRT 926/2008 relative alla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma denominate Cecina Volterra e Poppiano ;

## FATTO

1.- con la deliberazione impugnata, la 14 aprile 2009 n. 283, la Giunta Regionale della Toscana ha determinato di approvare un documento recante la denominazione "*Proposta di regolazione della zona di protezione Gorile*

*Steccaia* “ , redatto dal Settore Tutela del Territorio e della Costa, al fine di un primo sviluppo coordinato di azioni nell'ambito della definizione del Patto per l'acqua nel bacino del fiume Cecina;

2.-La deliberazione, nella parte motiva, richiama la delibera GR 169 del 12 marzo 2007 “*strumenti di protezione della risorsa ad uso idropotabile nel bacino del fiume Cecina - determinazioni*”, con la quale , considerata la particolare situazione di criticità della risorsa idrica superficiale e sotterranea della Val di Cecina e della relativa fascia costiera, si avviava un percorso finalizzato al completamento a livello regionale degli strumenti idonei per la protezione e la tutela quali-quantitativa della risorsa utilizzata a scopo idropotabile nel bacino del fiume Cecina;

come riferito dalla medesima deliberazione impugnata, la deliberazione 169/2007 prevede tra l'altro :

- l'avvio di procedure per la perimetrazione delle zone di tutela degli acquiferi, intese come zone di emergenza della falda, aree di ricarica e aree di riserva (punto 1 lettera b);

-di pervenire alla definizione di una disciplina delle suddette aree distinte in zone di tutela e zone di protezione (p.1 lett.d).

3.- Con la deliberazione del **269 del 14 aprile 2009** (della stessa data della deliberazione impugnata) la giunta regionale deliberava di integrare il quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque (deliberazione consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005), attraverso:

-l'individuazione della zona di protezione dell'acquifero del Cecina denominata Gorili – Steccaia;

-l'individuazione all'interno della predetta zona di protezione, dell'area di riserva, intesa come serbatoio di risorse idriche pregiate con caratteristiche di potabilità da tutelare e preservare, ed un'area di ricarica minima significativa;

-il rapporto, elaborato dall'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR/Consorzio Lamma, che definisce i criteri di perimetrazione delle zone di protezione;

-il documento *“Corpi idrici e criticità nel Bacino Toscana Costa relativi limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di bilancio idrico”*, elaborato dal Bacino Toscana Costa.

4.- La delibera impugnata richiamava altresì la deliberazione della Giunta n. 1165 del 29 dicembre 2008 *“Patto per l'acqua”* con la quale si promuoveva *“la costruzione del patto per l'acqua quale strumento per lo sviluppo coordinato di azioni e misure finalizzate a garantire, nel medio e lungo periodo, coerenza tra disponibilità di risorse e loro adeguata distribuzione per le diverse esigenze (idropotabili, ambientali e produttive) in relazione all'equilibrio del bilancio idrico”* .

5.-Conclusivamente, rilevata la necessità di promuovere azioni per l'adozione di misure per la tutela e la protezione dell'acquifero del Cecina denominato Gorili – Steccaia, veniva deliberata l'approvazione del documento allegato A denominato proposta di regolazione per la zona di protezione Gorili – Steccaia, redatto dal Settore Tutela del Territorio e della Costa parte integrante della

deliberazione, ritenuto trattarsi di un primo sviluppo coordinato di azioni nell'ambito della definizione del patto per l'acqua nel bacino del fiume Cecina.

6- si legge nell'allegato A che *“La gestione della risorsa idrica nella zona di protezione assume valore strategico ai fini della sua tutela quali-quantitativa, e particolarmente nella zona di riserva. Considerato infatti che i depositi alluvionali si sviluppano fino alla costa, la gestione di tale zona viene a correlarsi strettamente con le esigenze di progressiva riduzione e il riequilibrio dei prelievi in atto da acque sotterranee nell'area costiera, nonché alla necessità di evitare un potenziale richiamo di acque di qualità scadente dagli stessi acquiferi della pianura costiera.*

*Per questi motivi, che evidenziano nel contesto locale e a scala di bacino, la strategicità e la rilevanza del carattere di "riserva strategica" dell'area ai fini dell'utilizzo di risorsa idropotabile, è opportuno e in qualche modo **obbligato il ricorso a misure tese a salvaguardarne le valenze qualitative e quantitative, ivi comprese le dinamiche fisiche che le determinano.***

*Con riferimento ai processi che regolano i rapporti idrogeologici e idraulici nel contesto di riferimento, e dalle dinamiche di interazione tra ambiente naturale sistema territoriale, è quindi necessario garantire i livelli di attenzione in relazione alla coerenza e sostenibilità dei diversi usi sia nell'area di riserva che in quella di ricarica.”.*

6.1. Su queste premesse richiamato l'articolo 12-bis della legge regionale 11 dicembre 1998/ 91 venivano stabilite una serie di misure.

Per quanto interesse presente ricorso le misure consistevano in queste previsioni:

*“ zona di riserva. Sulla base dei documenti del bacino Toscana costa, acquisiti al quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque, si distinguono due sotto zone:*

*sottozona M (corpo idrico fiume Cecina e subalveo.Loc.Steccaia –Foce”) per il tratto di compreso tra la e il limite di Valle definito dallo studio del CNR.*

*In tale tratto si distinguono due livelli:*

*-livello H1 "alveo e acquifera di subalveo" rappresentato dall'alveo del Cecina e dei depositi alluvionali presenti fino a quota di 20 m dal p.c. (piano di campagna)*

*-livello H2 "acquifero profondo”....*

Quanto alla sotto zona M. livello H1 riguardante l’ alveo e acquifero di subalveo veniva previsto quanto segue:

*“1.-nella zona di riserva sotto zona M. livello H1 non è consentita asportazione di materiale inerte, anche quando finalizzata a bonifiche agrarie.*

***2- in deroga al divieto di cui al punto 1 è consentita asportazione di materiale inerte, previe le necessarie autorizzazioni, limitatamente a:***

***a.- interventi strettamente funzionali alla costituzione di accumuli di acqua per uso industriale sino ad un volume max di 2.300.000 m<sup>3</sup> in attuazione e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione GRT 4 del 2004 come modificata dalla deliberazione GRT 926 del 2008, relativa alla pronuncia di compatibilità ambientale sulla progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l'estrazione del salgemma denominate Cecina, Volterra e Poppiano ”.***

*.....”*

***\*\****

7.- in quanto richiamata nell'abnorme provvedimento di deroga è opportuno precisare che la deliberazione Giunta Regionale 4 del 2004 è stata oggetto di ricorso numero RG 1816/2004 proposto da questa associazione che ha dato origine alla sentenza n. 1048/ 2007 con la quale Codesto Giudice ha annullato due concessioni trentennali rilasciate dalla regione Toscana in favore della Solvay chimica spa e di Atisale spa , in quanto rilasciate in violazione di alcune prescrizioni previste nella valutazione di impatto ambientale (positiva).

7.1.In sostanza la regione Toscana che con la delibera di VIA 4/04 aveva impartito prescrizioni per interventi di l'approvvigionamento idrico ad uso potabile , mediante la costruzione di invasi ( denominati progetto IDRO-S potabile) nel comune di Montescudaio, aggiuntivi agli invasi previsti per gli utilizzi industriali (denominati progetto IDRO-S industriale), e facenti parte di un progetto generale denominato IDRO-S Integrato, successivamente aveva rilasciato le concessioni nonostante non fosse stata data attuazione al progetto IDROS potabile.

8.- la vertenza ha avuto un seguito davanti al Consiglio di Stato al quale si è rivolta la regione Toscana con la Solvay chimica spa mediante appello principale e, successivamente anche questa associazione, con appello incidentale riferito ai capi della sentenza che avevano rigettato i motivi di ricorso riguardanti taluni aspetti della valutazione di impatto ambientale. La causa è andata in decisione nel maggio scorso.

9.- nel frattempo- dopo la sentenza del TAR, la Regione Toscana, affermando di volersi adeguare alle statuizioni ivi contenute, emanava la deliberazione 926/ 2008 , con la quale affermava di voler modificare le prescrizioni alle quali non aveva ritenuto di adeguarsi, con altre prescrizioni che riteneva potessero essere sostitutive di quelle originarie.

9.1. Anche tale deliberazione è stata oggetto di impugnazione, mediante ricorso recante R. G. 160/2009 II Sezione Il ricorso ha sollevato eccezioni di illegittimità fondate soprattutto sulla circostanza che la deliberazione impugnata, la numero 926/ 2008, sotto l'apparenza di voler adempiere in altro modo alle prescrizioni originariamente impartite con la delibera n.4/ 2004, in realtà nulla aveva previsto di concreto sotto il profilo prescrittivi, tale da far dubitare che vi fosse l'effettiva volontà di prescrivere alcunché.

9.2. al ricorso principale è seguito ricorso con motivi aggiunti con riferimento alle concessioni successivamente rilasciate ( In quella sede oltre che la illegittimità derivata delle stesse per la illegittimità dell'atto ad esse presupposto, si è rilevato anche che non fosse stato tenuto in debito conto del fatto , di assoluta novità - rispetto all'originaria valutazione di impatto ambientale - del ritrovamento delle risorsa idrica per la quale , con il provvedimento in epigrafe , è stato posto il vincolo di tutela, sia pure congiuntamente alla deroga che viene impugnata con questo ricorso).

\*\*

La ricorrente è costretta di nuovo a insorgere contro l' ulteriore provvedimento che porta in sé, in termini consequenziali, i gravi vizi



già fatti valere contro le precedenti deliberazioni che vengono poste a fondamento della deroga.

Ciò stante va innanzitutto contestata la illegittimità di quest'ultimo provvedimento sotto il profilo della illegittimità derivata dai precedenti atti già oggetto di separata impugnazione.

In primo luogo con riferimento alle illegittimità fatte valere contro la deliberazione originaria la n. 4/ 2004, rispetto alla quale si ritiene avrà effetto caducante la sentenza del Consiglio di Stato quando favorevole alla ricorrente.

in secondo luogo con riferimento alla deliberazione giunta regionale Toscana 10 novembre 2008/ 926 la quale, al mero fine di rilasciare le concessioni, ha modificato in modo illegittimo le prescrizioni la cui omissione aveva portato all'annullamento delle concessioni originarie. Motivi che qui, in estrema sintesi, si riportano a sostegno della eccezione di illegittimità derivata.

### **MOTIVI**

#### **I)**

#### **ILLEGITTIMITA' DERIVATA:VIOLAZIONE DI LEGGE.**

***Violazione di legge art. 18 legge regionale n. 79/98 e principi comunitari in tema di valutazioni di impatto ambientale; violazione di legge D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 come modificato da D.Lgs. 16/01/2008 n. 4***

*La deliberazione 926/08 contrasta i principi comunitari, nazionali e le norme regionali sulla pronuncia di valutazione ambientale .*

*Le prescrizioni previste non hanno i requisiti minimi per essere validamente sostitutive di quelle omesse e che il TAR ha dichiarato essenziale (la prescrizione 1.7) e non meramente aggiuntiva.*

*Ciò significa che, verificato il persistere della crisi idrica della Val di Cecina..) le misure sostitutive sono legittime solose di contenuto analogo a quelle originarie .*

*La L.79/98 all'art. 18 (pronuncia di compatibilità ambientale) ed in particolare il comma 6, impongono un "facere" a carico del proponente.*

*La prescrizione 1.7 della delibera 4/2004, nella formulazione originaria indicava con precisione concretezza i suoi contenuti precettivi. La delibera 926/08 rivela invece come nessuna effettiva prescrizione sia stata impartita, e l'amministrazione si sia invece limitata a formulare indicazioni prive di un qualsiasi contenuto precettivo.*

*II)*

***ILLEGITTIMITA' DERIVATA: ECCESSO DI POTERE: carenza assoluta di istruttoria – illogicità irrazionalità- ECCESSO DI POTERE: sviamento.***

*Illegittimità dei provvedimenti impugnati anche per l'ulteriore vizio della carenza di istruttoria e dello sviamento.*

*L'amministrazione era tenuta, anche per la statuizione del TAR, a trovare le alternative .Essa si limita invece a indicare mere possibilità sostitutive.*

*Al provvedimento impugnato è certamente sottesa una volontà sviata. Con il provvedimento impugnato si vuol dare seguito al rilascio delle concessioni trentennali e si disattende IDRO-S potabile che le “prescrizioni sostitutive “ rinviano sine die la stessa loro individuazione , che , come dice la delibera, ancora non esiste.*

*E’ riprova di quanto si afferma, in fatto che le prescrizioni di nuova formulazione affermano il sostanziale sganciamento del progetto IDRO-S industriale da quello potabile che le prescrizioni originarie volevano avvinto in un unico contesto di realizzativo .La finalità del provvedimento dunque non è quella di individuare le “necessarie e obbligatorie” prescrizioni alternative ma quella di creare i presupposti formali per attribuire le concessioni trentennali richieste dei proponenti.. Da qui lo sviamento.*

### **III)**

**ILLEGITTIMITA’ DERIVATA VIOLAZIONE DI LEGGE:**  
***violazione per falsa e/o omessa applicazione legge regionale 3/11/98 n. 79 artt. 1, 2, 3, 5 e 18. ECCESSO DI POTERE : violazione di legge. Prevalenza degli usi potabili a quelli industriali.***

*La delibera impugnata è rivolta ad aprire la strada al rilascio delle concessioni trentennali nel disprezzo degli obblighi di legge sanciti dal Tribunale di Firenze . Questo si ripercuote, ancora una volta, sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, non essendo nei poteri della Giunta , mettere nel nulla e sostanzialmente abrogare, prescrizioni che la VIA aveva dichiarato necessarie ed aveva contestualizzato nei*

tempi della loro attuazione quale condizione per i rilascio delle concessioni.

*Il fatto è tanto più grave a mente del fatto che l'istruttoria ha confermato la gravità della crisi idrica delle Val di Cecina , cioè lo stesso fatto che aveva dato origine alla prescrizione integrazione di IDROS potabile. Tutto ciò costituisce violazione della L.r. 79/98 che chiaramente esige il rispetto delle prescrizioni quali parte essenziale della VIA .*

#### **IV)**

**ILLEGITTIMITA' DERIVATA: ECCESSO DI POTERE: Violazione di legge L.r. 79/98, violazione Travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza di istruttoria.**

*La deliberazione impugnata, sotto altro profilo, travisa lo stesso contenuto delle finalità che afferma voler soddisfare e che erano proprie del contenuto progetto IDRO-S potabile perché omette di considerare che esso è finalizzato all'approvvigionamento di tutta la Val di Cecina e non di una sua parte. Si legge infatti al punto 2 , che nel punto 1. 7 nella nuova formulazione si vorrebbero realizzare "idonee misure volte a risolvere la crisi idrica dell'alta Val di Cecina" (punto 1.7 sostituito primo comma). Mentre esso riguarda tutta la Val di Cecina.*

\*\*

#### **II)**

VIOLAZIONE DI LEGGE: art.3, L.241/1990 - carenza di motivazione- ECCESSO DI POTERE: carenza di istruttoria - irrazionalità manifesta

Come si è visto in premessa , con il provvedimento impugnato viene effettuata la perimetrazione della zona di protezione dell'acquifera del Cecina denominata Gorili Staccaia distinguendola in zona di riserva costituente serbatoio di risorse idriche delle pregiate con caratteristiche di potabilità da tutelare preservare e un'area di ricarica minima significativa.

Nella zona di riserva come regola generale viene stabilito che non è consentita l'asportazione di materiale inerte anche quando finalizzata a bonifiche agrarie.

Si deroga tuttavia a tale divieto- drastico e rigoroso nei suoi contenuti di principio- con il consenso preventivo agli interventi funzionali alla costruzione di accumuli di acqua uso industriale per un volume massimo di 2.300.000 m<sup>3</sup> in attuazione delle condizioni prescrizioni contenute nella deliberazione più volte richiamata Delibera GRT 4/2004.

Il richiamo alla deliberazione GRT 4/2004 ed alle sue prescrizioni non tiene conto della circostanza che essa è stata emanata (e gli studi relativi sono stati effettuati) in periodo di alcuni anni antecedente alla

scoperta nell'area della risorsa idrica potabile che la Regione sottopone a salvaguardia come riserva.

Questo elemento di novità richiedeva necessariamente un approfondimento di carattere istruttorio, posto che , stabilito di dover sottoporre a tutela la risorsa idrica , non poteva darsi deroga richiamando puramente e semplicemente la Delibera 4/2004 come dato intangibile.

In realtà , la deliberazione di valutazione di impatto ambientale (4/2004) non autorizzava di per sé a omettere qualsiasi valutazione in ordine alla deroga del vincolo.

Inoltre il materiale istruttorio offerto all'amministrazione: sia quello espressamente menzionato (e che ha portato alla modifica del quadro conoscitivo) , che quello taciuto e che ora si esaminerà, non autorizzavano a derogare ai contenuti del vincolo: avendo entrambi contenuto evidentemente oppositivo a quel provvedimento.

Dell'esistenza dell'importanza della risorsa è già stato detto nello stesso testo della delibera impugnata.

Vi sono inoltre profili di rischio per la risorsa acquifera connessi alla messa in attuazione del progetto IDRO-S INDUSTRIALE, taciuti dalla delibera ma pienamente conosciuti dalla Regione .

Il CNR di Pisa con nota 23 ottobre 2008 informava l'amministrazione regionale di due studi svolti nell'ambito

dell'accordo di collaborazione scientifica con la stessa Regione  
"sull'origine del cromo esavalente in Val di Cecina e valutazione  
integrata degli effetti ambientali e sanitari indotti dalla sua  
presenza". Si legge che nell'ambito dello studio è stata esaminata,  
quale criticità dell'area "quella relativa alla realizzazione di bacini di  
stoccaggio per acque destinate ad uso industriale in sinistra  
idrografica del fiume Cecina in località Casagiustri"(i bacini di  
IDRO-S ). Riferisce la nota: "riguardo la località Casagiustri, dove  
dovrebbero essere realizzati i bacini industriali, abbiamo preso atto  
dell'esistenza di due proposte nelle quali abbiamo riscontrato  
elementi potenzialmente contrastanti:

1) a seguito della determinazione da parte di ARPAT di tracce di  
cromo esavalente superiori ai limiti previsti dal decreto 152/26,  
durante la campagna di campionamenti delle acque dell'estate 2006, la  
stessa ARPAT segnalava per l'area in oggetto la presenza di una falda  
consistente e di ottima qualità per uso idropotabile suscitando il pronto  
interesse del competente ATO che dichiarava la falda di vitale  
importanza per la sua unicità e ne chiedeva la tutela;

2) sempre nell'area in oggetto la delibera di giunta regionale 4 del 12  
febbraio 2004 (ndr. come noto la delibera di VIA regionale) prescrive  
la realizzazione di invasi ad uso misto, industriale e idropotabile (poi  
abbandonata dalla regione ndr) da approvvigionare con acqua di piena  
del fiume Cecina"

La nota riferiva che il CNR aveva disposto nello studio commissionato due approfondimenti: uno di carattere geo-chimico per valutare la qualità delle acque da invasare e le interazioni chimiche potenzialmente pericolose per la salute umana, e un altro di carattere geo-tecnico per valutare le problematiche di impermeabilizzazione degli invasi.

Riguardo al primo profilo lo studio di approfondimento metteva in evidenza come l'attuale altezza media degli invasi (altezza media 10 m) di IDRO-S industriale, appare tale da prefigurare il rischio di formazione di metilmercurio. Sicché accertata la presenza di mercurio in sedimenti contenuti nelle acque da invasare si raccomandava *“di non prevedere battenti di acqua superiori ai 5-6 m per evitare la formazione di complessi mercurio organici quali il metilmercurio che la forma tossica dell'elemento”*.

Conseguenza di ciò sarebbe la drastica riduzione della capacità di invaso: tra 1.125.000 m<sup>3</sup> e 900.000 m<sup>3</sup>. In entrambi i casi verrebbe meno la convenienza quantitativa di IDRO-S industriale rispetto al precedente progetto Cortolla – approvato in sede di VIA statale e poi abbandonato da Solvay per la maggiore capacità di accumulo che avrebbe avuto il progetto IDRO-S rispetto al Cortolla - .

La seconda parte della nota, che riguarda il profilo geo-tecnico, evidenzia ulteriori importanti problematiche con riguardo alla possibilità di impermeabilizzazione dei bacini: profilo di particolare



importanza attesa la riconosciuta presenza nella stessa area di una falda di acqua definita dal Gestore di ATO, di vitale e strategica importanza e per la quale era stata richiesta l' apposizione di un vincolo.

Riferisce la nota che "sussistono perplessità sulla sostenibilità ambientale, ed anche economica, di tale intervento, non potendosi escludere con certezza la possibilità di contaminazioni da parte delle acque invasate a carico della falda freatica superficiale" e che **"non si può escludere l'opzione che il progetto comporti comunque l'abbandono e la perdita della possibilità di utilizzo dell'acquifera sottostante per scopi idropotabili"**.

La lettura della " nota geologica e idrogeologica di commento al progetto IDRO-S" (Liberato e Del Ghianda) di cui parla il CNR il 23 ottobre 2008, rivela in termini ancora più precisi e preoccupanti le reali problematiche avanzate a livello geo- tecnico.

Innanzitutto (vedi paragrafo 6.2 pag. 32) l'esigenza di un approfondimento di carattere tecnico: "*per valutare correttamente la sostenibilità del progetto, in termini di salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica locale captata per scopi idropotabili, sarebbe opportuno procedere ad una approfondita campagna di indagini geognostiche di dettaglio da effettuarsi prima della sua stesura definitiva, mirata alla caratterizzazione stratigrafica dell'area, e ad un monitoraggio idro-chimico e idrogeologico..*

(...)

Si legge nelle conclusioni (pagina 34 e 35) che la bontà dell'approccio su cui si basa il progetto IDRO-S (accumulo invernale e utilizzo estivo)

*"non esclude che nella fase decisionale per l'attuazione del progetto occorra disporre di elementi certi circa le condizioni di salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica locale captata per scopi idropotabili, che rappresenta una enorme ricchezza per tutta la comunità";*

*"l'esigenza imprescindibile di comprendere al meglio la situazione litostratigrafia, idrogeologica e idrochimica locale, che deve stare alla base di un qualunque processo decisionale, rende di fatto indispensabile lo sviluppo di una approfondita fase conoscitiva da realizzarsi con impiego di differenti e integrate metodologie di indagine.*

*Sulla base dei dati analizzati nel presente elaborato e delle considerazioni emerse, è possibile definire lo schema di seguito riportato che identifica i possibili differenti scenari.*

*Nel caso in cui i risultati delle indagini di dettaglio escludessero con certezza la possibilità di interazione tra falda captata dai pozzi utilizzati per scopi idropotabili e le acque superficiali, si potrà procedere con la realizzazione del progetto IDRO-S, dando nel contempo avvio alle attività di controllo e monitoraggio precedentemente definite.*

*Nel caso invece in cui i risultati delle indagini evidenziassero la possibilità di interazioni tra falda captata dai pozzi utilizzati per scopi*

*idropotabili e le acque superficiali o comunque non la escludessero con sufficiente certezza (eventualità che gli scriventi, sulla base dei dati disponibili fin qui esaminati, reputano la più probabile) si possono prevedere, in via del tutto preliminare, le seguenti opzioni:*

*-abbandono del progetto IDRO-S*

*-progetto per la realizzazione di opere di impermeabilizzazione degli invasi, in conseguenza della quale possono verificarsi le seguenti condizioni:*

*nel caso che venga garantito e certificato che a seguito della impermeabilizzazione sono esclusi fenomeni di dispersione nel tempo delle acque dei laghetti, si potrà dare avvio al progetto, dando nel contempo avvio alle attività di controllo e monitoraggio definite.*

*Nel caso invece non vi fossero sufficienti garanzie che impermeabilizzazione degli invasi escluda in modo certo e totale possibili interazioni tra acque dei bacini ed acque di falda, in presenza di interconnessioni tra i differenti acquiferi, si possono prevedere i seguenti scenari:*

*abbandono del progetto IDRO-S*

*definizione di alcuni interventi finalizzati a minimizzare i rischi tra falda ed acque dei bacini.*

*A titolo puramente indicativo, in prima analisi si potrebbe ipotizzare un accordo tra gestore della risorsa idrica e Solvay Spa per definire una diversa localizzazione dei prelievi per scopi idropotabili: questi potrebbero essere ad esempio spostati verso la zona dei pozzi 23A e 24A, situata da un punto di vista idrogeologico a monte dei bacini del*

*progetto IDRO-S, mediante la realizzazione di nuove opere di captazione (tale intervento è già stato preso in considerazione da ASA Spa, come riportato nella nota inviata al Forum del Bacino Fiume Cecina in data 15.09.06). Nel contempo verrebbero dimessi i pozzi ad uso idropotabile che insistono all'interno od in prossimità del perimetro dei bacini attuali e di progetto. Tale possibilità comporterà però l'abbandono e la perdita della possibilità di utilizzo dell'acquifero sottostante per scopi idropotabili.*

*In questo ultimo scenario, non escludendosi quindi possibili interazioni tra le acque dei bacini e quelle di falda, pur eliminando i rischi per la salute dei cittadini grazie allo spostamento dei pozzi ad uso idropotabile a monte, dovrebbe essere comunque dato avvio ad un approfondito studio degli effetti di tali condizioni sulle zone a valle dei bacini attuali e di progetto, oltre che alle attività di controllo e monitoraggio precedentemente definite.”.*

Questa istruttoria, proveniente da un soggetto particolarmente titolato e di matrice pubblica, non ha dato luogo - neppure in questa sede che era più che appropriata ad una verifica delle congruenza delle precedenti deliberazioni (Del. 4/04) - ad una benché minima rimediazione dell'impatto ambientale dei cavi di IDRO-S, nonostante che il suo contenuto , insieme alla scoperta dell'importante giacimento di acqua potabile, avesse carattere di novità rispetto ai contenuti di valute la valutazione di impatto ambientale.

Entrambe le circostanze: la scoperta di una nuova importante risorsa, le valutazioni sulla pericolosità dei cavi di Idros , sul destino della risorsa, in quanto fatti nuovi , avrebbero richiesto , quanto meno, una specifica motivazione sulle ragioni della deroga, non potendosi prendere a fondamento di essa un atto superato da nuove circostanze senza dare conto delle ragioni per le quali esse non dovrebbero incidere sul contenuto e sulla congruità dei provvedimenti precedenti.

Segue dunque e prima di tutto che da contestare la illegittimità del provvedimento di deroga per violazione dell'articolo 3 legge 241 /90, per assoluta carenza di motivazione sull'aspetto essenziale del provvedimento.

\*

Inoltre il provvedimento va gravato da eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Lo studio effettuato dal CNR denuncia infatti l'esigenza primaria di effettuare una verifica puntuale sulle effettive condizioni idrogeologica dell'area di invaso, in modo da verificare i possibili rischi per la falda connessi alla realizzazione del progetto idro-s industriale.

Questo è quanto richiedeva il modo preoccupato e insistente la relazione idrogeologica le cui conclusioni si sono ora riportate.

Il dato è particolarmente importante quando si consideri che il CNR formula le sue valutazioni dopo avere esaminato attentamente il contenuto specifico della valutazione d'impatto ambientale; circostanza

che consente di rilevare le gravi insufficienze della valutazione di impatto ambientale sull'area in parola con riferimento a uno degli aspetti più delicati - se non il più delicato in assoluto - dell'intera vicenda.

\*

Il provvedimento impugnato deve essere ancora gravato d'eccesso di potere per contraddittorietà.

Gli elementi di novità contenuti nelle circostanze in parola rendono infatti fortemente contraddittoria la determinazione del vincolo . Le finalità proprie del provvedimento che sono quelle di salvaguardare la risorsa - sono totalmente disattese dal provvedimento di deroga che invece pone la risorsa a evidente rischio.

\*

A ben vedere è stato stravolto anche significato proprio della delibera 4/2004 che erroneamente e falsamente è stata posta a presupposto della deroga.

La determinazione di deroga , si pone in contraddizione, con i contenuti precettivi della valutazione d'impatto ambientale palesando sotto più profili l'eccesso di potere per travisamento contraddittorietà, irrazionalità.

Una interpretazione conforme alla presunzione di legittimità della delibera 4/04 fa ricordare che le prescrizioni ivi contenute impongono (punto 1.4):

- A) un monitoraggio dei livelli di falda, ex ante alla realizzazione del progetto

B) “ uno studio specifico per la valutazione della necessità di impermeabilizzazione delle vasche di accumulo al fine di eliminare il rischio di perdite laterali profonde...”,

Esse rinviano ad una fase conoscitiva e di indagine successivi alla valutazione l'impatto ambientale; valutazione positiva ma allo stesso tempo condizionata all'esito delle verifiche suddette. Le prescrizioni richiedevano e anche consentivano, opportune verifiche prima di prevedere la deroga al vincolo.

Tale decisione in realtà, era in qualche modo “ necessitata ” dal fatto che la regione Toscana, nell'arco di tutta questa vicenda, si è sistematicamente orientata alla cura degli interessi della parte industriale, senza contemperarli come era necessario e anche possibile con il preminente interesse pubblico connesso alla tutela della risorsa idrica: una volta presa la decisione del rilascio delle concessioni ad ogni costo, tutte le fasi intermedie sono state artificiosamente piegate a tale obiettivo. Ne è uscito gravemente compromesso l'interesse pubblico, alla tutela della risorsa che solo apparentemente si è voluto tutelare.

Segue sotto questo profilo eccesso di potere in termini di sviamento.

\*\*

III)

**NULLITÀ della deliberazione giunta regionale 4/2004 –art.1418 cc.**

In ipotesi, non ritenendo di condividere la prospettazione sopra formulata in ordine ai contenuti della delibera di valutazione di impatto ambientale del 2004, ritenendo cioè che l'interpretazione delle prescrizioni della VIA non siano in grado di recuperare i profili di indagine conoscitiva e di carattere istruttorio relativi alla idrogeologia della falda ed ai rischi di infiltrazione di agenti inquinanti nella risorsa idrica, è ragionevole prospettare la possibilità che la valutazione di impatto ambientale di cui alla deliberazione 4/2004 sia affetta da nullità assoluta, non avendo – per la parte relativa all'area dove insiste in progetto Idros industriale - gli elementi essenziali di una qualsiasi valutazione sugli impatti.

Il progetto sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla delibera 4/ 2004 , è stato fatto rientrare nei casi di cui alla lettera i) dell' allegato A. 1.) della L.r.citata la quale fa riferimento ai “ *progetti inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie per l'estrazione di minerali solidi e di gas non combustibili*”.

In realtà nel corso del procedimento a seguito delle osservazioni, la parte proponente ha presentato documentazione integrativa introducendo " *il progetto denominato idro-s., per lo stoccaggio di*



*2.300.000 m<sup>3</sup> di acqua,....., da accumularsi nelle ex cave di argilla del comune di Montescudaio"".(v.pag.28 BURT)*

Questo progetto però, con le finalità per le quali è stato previsto, rientra tipicamente tra i progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera f) dell'allegato 1 : *“dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o d'accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiori a 100.000 m<sup>3</sup>”*.Così è stato per il progetto Cortolla.

L'introduzione di IDROS avrebbe comportato il dovere aprire una valutazione di impatto ambientale, anche su di esso estendendo quella originariamente intrapresa ai sensi della lettera i).Infatti non si rinviene alcun dato normativo e, per la verità nessun argomento razionale, che giustifichi la limitazione della VIA ad una sola tipologia di progetto , quando nell'ambito complessivo della domanda si presentino più casi diversi tra di loro.

Nel merito, cioè che sia stato omissso lo studio di impatto ambientale sui cavi di Montescudaio , riguardanti idro-s è confermato dall'indagine del CNR la quale, sotto più profili, ha lamentato l'omissione di istruttoria dell'indagine di carattere idrogeologico in funzione dei possibili impatti.

L'omissione peraltro è confermata da quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 79/98 il quale, nell'indicare i contenuti dello studio di impatto (SIA) afferma che *"le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento*

*progettuale necessario, ed attenere strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze dei metodi di valutazione disponibili”.*

A fronte dei contenuti dettati dalla norma come anche meglio specificati nell'allegato C) della legge, la delibera di VIA, rinvia gli approfondimenti alla fase successiva all'approvazione, in sede di prescrizioni al progetto. Circostanza quest'ultima sicuramente indicativa della mancanza assoluta, prima nello studio e poi nella valutazione di impatto ambientale, degli elementi essenziali che venivano richiesti dal procedimento.

La delibera 4/2004 è dunque nulla, oltre che per essere contraria norme imperative di matrice comunitaria - circostanza che di per sé potrebbe portare alla sua disapplicazione- anche perché, nella parte che ci interessa, è priva della causa tipica prevista dalla legge.

\*

Le contestazioni sopra rilevate fanno dunque ragionevolmente ritenere che non sia applicabile al caso di specie quale presupposto della deroga la delibera 4/04, che dunque va dichiarata illegittima.

PMQ

si chiede l'annullamento degli atti impugnati, nonché, in parte qua, la declaratoria di nullità della deliberazione GRT 4/2004. Con ogni consequenziale pronuncia.

Avv.Claudio Tamburini

### **Relata di notifica**

A istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche della Corte d'appello di Firenze ho notificato copia del presente atto a **:REGIONE TOSCANA** in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze, piazza del Duomo 10, Palazzo Strozzi Sacratini ivi notificandolo a mani di

### **Relata di notifica**

A istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche della Corte d'appello di Firenze ho notificato copia del presente atto a **SOCIETA' SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in (cap 57013) Rosignano Marittimo via Piave,6 (Livorno)** avvalendomi del servizio postale Firenze 18

### **Relata di notifica**

A istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche della Corte d'appello di Firenze ho notificato copia del presente atto a **-ATISALE SPA in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in (00147) Roma via Cristoforo Colombo,112** avvalendomi del servizio postale Firenze 18

**Relata di notifica**

A istanza come in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio notifiche della Corte d'appello di Firenze ho notificato copia del presente atto a **-ATISALE SPA in persona del legale rappresentante pro - tempore con sede in sociale in Lungomare Cristoforo Colombo 10 TRANI (BA ) – 70059** avvalendomi del servizio postale Firenze 18